



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE



Prot 1706 del 20.03.2020

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS **EDIZIONE SPECIALE n.6 - EMERGENZA CORONAVIRUS** **PARTE PRIMA**

DECRETO LEGGE n 18/2020 “CURA ITALIA”

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n 18 “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato sulla G.U. n 70 del 17 marzo 2020, contiene importanti norme che hanno l'obiettivo di affrontare l'emergenza e rallentare il contagio da coronavirus.

Come anticipato nel Comunicato ENS pubblicato il 17 marzo 2020 sul sito www.ens.it, i provvedimenti contenuti nel decreto riguardano quattro settori principali :

1. **Finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati nell'emergenza;**
2. **Sostegno ai lavoratori, alle famiglie ed ai disabili ;**
3. **Supporto delle banche con prestiti per famiglie e imprese ;**
4. **Sospensione degli obblighi di versamento di tasse, contributi ed adempimenti fiscali; incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.**

Vediamo quindi nel dettaglio, le misure adottate dal Governo. **Per quanto riguarda il settore 1)**, al fine di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale e far fronte all'emergenza il DL 17 marzo 2020 n. 18 **prevede:**

- lo stanziamento di 250 milioni di euro per il lavoro straordinario di tutto il personale del settore sanitario ;
- l'assunzione di medici, veterinari e tecnici per la vigilanza negli aeroporti;
- l'impiego temporaneo (max 6 mesi) di medici e infermieri militari;
- assunzione temporanea (max 6 mesi) di personale (medici, infermieri, ricercatori, biologi, tecnici) presso l'INAIL e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);

Per quanto riguarda il settore 2) al fine di tutelare i posti di lavoro ed il reddito, il Decreto Legge prevede nuove e più ampie regole per usufruire della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO):

- i datori di lavoro di qualunque settore, che a causa del coronavirus, hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa, possono presentare domanda online, per



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

ottenere la integrazione salariale prevista dalla CIGO, oppure di passaggio dalla CIGS alla CIGO, con causale “emergenza COVID-19”, per una **durata massima di nove settimane** ;

- le domande devono essere presentate dalle aziende, anche con un solo dipendente, sul sito dell'INPS , nei “*servizi online*”.

LE MISURE SPECIFICHE PER FAMIGLIE E DISABILI:

Art. 23 e 25 D.L. n 18/2020

A seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i dipendenti del settore pubblico edel settore privato hanno diritto a 15 giorni di congedo, per i quali è riconosciuta il 50 % della retribuzione spettante per i 15 giorni medesimi. Possono chiedere tale congedo i genitori di figli di età non superiore a 12 anni, oppure senza limite di età se i figli sono disabili in situazione di gravità riconosciuta con art. 3 comma 3 Legge 104/92 e iscritti a scuola di ogni ordine e grado oppure frequentano Centri Diurni di assistenza.

*Possono usufruire del congedo **entrambi i genitori però in alternativa tra loro** (o l'uno o l'altro) e per un **totale complessivo di 15 giorni**. Nel nucleo familiare però non deve esserci uno dei due genitori che non lavora per scelta o perché disoccupato o perché in cassa integrazione.*

*I genitori che hanno figli non disabili di età tra i 12 ed i 16 anni, possono chiedere di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di chiusura delle scuole il congedo, conservando il posto di lavoro, **SENZA PERÒ' PERCEPIRE LO STIPENDIO RELATIVO** ai giorni (15 giorni o più) in cui rimangono a casa.*

In alternativa ai 15 giorni di congedo con retribuzione al 50%**, i genitori con figli fino a 12 anni oppure con figli in situazione di gravità (senza limite d'età) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o a Centri Diurni di assistenza, **POSSONO SCEGLIERE UN BONUS per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600,00 (seicento) euro. Il BONUS è di 1.000,00 (mille)euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato, infermieri, tecnici di laboratorio analisi, radiologia ed operatori socio sanitari (tipo il 118).

COME RICHIEDERE E PERCEPIRE IL BONUS:

-per la richiesta i dipendenti privati devono seguire le indicazioni che saranno comunicate dall'INPS e l'erogazione avviene attraverso il libretto di famiglia (vedere www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51098);

- i dipendenti pubblici invece devono fare la richiesta di fruizione del congedo o la richiesta di indennità all'Amministrazione Pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Art. 24 D.L. n 18/2020

L'art. 24 prevede 12 giorni aggiuntivi di permessi lavorativi art. 33 Legge 104/92, fruibili tra il mese di marzo ed aprile 2020.

I 12 giorni si vanno ad aggiungere ai 3 giorni “ordinari” mensili per un totale di 18 giorni da usufruire tra marzo ed aprile (3g marzo +12g marzo/aprile + 3g aprile).

Si possono cumulare con i giorni di permesso art. 33 Legge 104/92, che il lavoratore usufruisce per l'assistenza ad uno o più familiari disabili.

Attenzione: i 12 giorni “aggiuntivi” possono non essere concessi ai lavoratori delle ASL e del Servizio Sanitario Nazionale, impegnati nell'emergenza del coronavirus.

Art. 26 D.L. n 18/2020

Il periodo trascorso a casa in quarantena o sorveglianza attiva, è equiparato alla malattia ed ha stesso trattamento economico. Inoltre, il comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legge n 18 /2020 prevede che:

- persone con disabilità in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92);
- persone in condizione di rischio in quanto immunodepresse o con patologie oncologiche o in trattamento salvavita

POSSONO ASSENTARSI DAL LAVORO FINO AL 30 APRILE 2020



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

L'assenza deve essere prescritta dal medico curante ed è equiparata al ricovero ospedaliero. I richiedenti potranno essere soggetti a verifiche e controlli domiciliari, come nello stato di malattia. Tale periodo di assenza, in quanto equiparato alla malattia, ha lo stesso trattamento economico previsto normalmente dai contratti di lavoro di riferimento (pubblici o privati) e quindi potrebbe comportare decurtazioni dallo stipendio.

Art. 27- Art 28 - Art 29 - Art. 30 D.L. n 18/2020

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ai lavoratori autonomi non titolari di pensione, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ed ai lavoratori agricoli, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Art. 39 D.L n 18/2020

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in situazione di handicap grave (comma 3 art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n.104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap grave hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) a condizione che le loro mansioni si possano svolgere in tale modalità. Tali lavoratori hanno anche diritto alla "priorità" nell'accoglimento delle domande di "smart working".2

ALTRE DISPOSIZIONI IMPORTANTI :

- le scadenze delle pratiche INPS e INAIL sono sospese dal 23 febbraio al 1 giugno 2020;
- gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza sanitaria, possono ricevere deleghe e mandati di rappresentanza in via telematica;
- le attività delle Commissioni INPS e INAIL sono sospese fino al 1 giugno 2020;
- le attività dei Centri Diurni e socio assistenziali di ogni tipo, sono sospese: L'Azienda sanitaria locale può comunque attivare interventi a domicilio per le persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.

Si informa infine che l'INPS con Messaggio n.1281 del 20.03.2020 ha fornito le prime istruzioni sulla presentazione delle domande per : congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting, che si allegano al presente Bollettino ENS.

Nel Bollettino Informativo ENS- Edizione Speciale n.6 – Parte Seconda daremo tutte le informazioni sulle norme del Decreto Legge n18/2020 riguardanti mutui, tasse, contributi ed adempimenti fiscali.

Cordiali Saluti

Ufficio Affari Generali
F.to Dott.ssa Catia Mazzei